

**Corte di cassazione, sez. V Penale, 30 settembre 2015, n. 39480, Pres. A. M. Lombardi
– Est. D. de Berardinis**

Causa di non punibilità - Reato di furto - Convivente more uxorio

La causa di non punibilità che il codice penale prevede all'articolo 649 va applicata anche alle coppie di fatto se tale reato è commesso in danno del convivente. Ciò è quanto afferma la Corte di cassazione nella recente sentenza n. 39480/2015, conformandosi ad una precedente pronuncia del 2009 e precisando che la non punibilità cessa di operare nel momento in cui cessa la convivenza, tuttavia resterà punibile a querela della persona offesa, anche il convivente more uxorio che ha cessato la convivenza (art. 649, comma secondo, c.p.).

I giudici, infatti, si sono integralmente riportati alla precedente pronuncia n. 32190/2009, la quale aveva enunciato il principio di diritto per cui "non è punibile il furto commesso in danno del convivente more uxorio ma è punibile, a querela dell'offeso, il furto in danno di persona già convivente more uxorio".

Nel caso di specie la Corte ha annullato, limitatamente ai reati di furto e danneggiamento, la sentenza che aveva condannato il ricorrente. Seppure scarna, la sentenza pubblicata il 30 settembre, rimanda al precedente della IV sezione. In quella sentenza il collegio aveva sottolineato che l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 352/2000 (che, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p., nella parte in cui non stabilisce la non punibilità dei fatti ivi previsti se commessi in danno del convivente more uxorio, ha dichiarato non fondata la questione), non escludeva una eventuale diversa interpretazione dell'art. 649 c.p.. D'altro canto, plurime modifiche normative hanno esteso la disciplina penalistica ai conviventi ed alla famiglia di fatto in genere.

Per quanto riguarda specificamente la possibilità di applicare l'art. 649 c.p. al convivente more uxorio, l'equiparazione della famiglia alla famiglia di fatto per analogia è insoddisfacente, poiché per molte norme incriminatrici si tratterebbe di una chiara ipotesi di analogia in malam partem non consentita. In realtà, quanto al delitto di maltrattamenti, la giurisprudenza di legittimità ne estende l'applicabilità anche alla convivenza more uxorio e afferma la ricorrenza dell'aggravante del fatto di lesioni volontarie commesso in danno del coniuge anche al convivente.

In ogni caso, il ricorso all'analogia, anche se in bonam partem, alla norma in esame andrebbe escluso poiché le cause speciali di non punibilità presentano carattere eccezionale che preclude l'ampliamento del loro campo di applicazione, in quanto le valutazioni politico-criminali che ne costituiscono il fondamento sono legate alle caratteristiche specifiche della situazione presa in considerazione e perciò non estensibili ad altri casi.

Premesso ciò, con tale pronuncia, la Suprema corte, adeguandosi ai più recenti orientamenti in tema di famiglia di fatto, ha risolto la questione in punto di interpretazione del concetto di coniugio e ha preferito adottare una lettura per cui il "coniuge" non va esclusivamente riferito al matrimonio con effetti civili.

Sentenza

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 3.1.2014 la corte di appello di Ancona pronunziava la parziale riforma della sentenza emessa del tribunale di macerata, in data 4.2.2011 con la quale PG era stato condannato con alla penami 9 mesi di reclusione ed € 200,00 di multa nonché al risarcimento di danni subiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede quale responsabile dei reati di lesione,

danneggiamento, furto e tentativo di danneggiamento aggravato commesso in danno di CL (convivente), in data 9 e 11-3-2004- dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere i reati estinti per prescrizione, e confermava le statuizioni civili della sentenza impugnata.

- Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo:

1- Difetto di motivazione sulla dedotta configurabilità dell'esimente prevista dall'art. 649 CP. Che la difesa aveva evidenziato con la memoria depositata in udienza il 3.1.2014 - Rilevava altresì che tale esimente della quale ricorrevano i presupposti per i reati di danneggiamento e furto ascritti a capi B) e C) della rubrica, era rilevabile anche d'ufficio dal giudice.

Censurava pertanto la decisione, con la quale la Corte si era pronunciata sull'argomento, avendo rilevato l'ammissibilità dei motivi aggiunti contenuti nella memoria difensiva, in quanto presentata al di là del termine previsto dall'art. 585 c.p.p.

Il ricorrente evidenziava altresì che l'esimente prevista dall'art. 649 c.p. deve ritenersi applicabile anche ai casi di convivenza di fatto, e nei casi di mancato riconoscimento della richiesta esimente prospetta questione di legittimità costituzionale della disposizione ex art. 649 c.p. per contrasto con l'art. 3 Costituzione.

Chiedeva pertanto annullamento della sentenza.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi dotato di fondamento.

Invero- permesso chi reati per i quali è stata pronunciata la condanna del imputato risultano essersi verificati ai danni della convivente - dal testo del provvedimento impugnato si desume che il giudice di appello ha ommesso di valutare ai fini della decisione, la sussistenza dei presupposti che integrano l'esimente prevista dall'art. 649 CP., che, pur rilevandosi la tardività delle deduzioni contenute nella memoria depositata in udienza dal difensore, avrebbe dovuto essere valutata d'ufficio dal giudice di merito, per i reati contro il patrimonio.

Va richiamato sul punto il principio enunciato da questa Corte, con sentenza Sez. IV del 6-8-2009, n. 32190 - RV244692- per cui non è punibile il furto commesso in danno del convivente 'more uxorio', ma è punibile, a querela del offeso, il furto commesso in danno di persona già convivente 'more uxorio'.

La verifica delle condizioni per l'applicazione di tale norma è riservata ad elementi di fatto avulsi dal giudizio di legittimità.

Pertanto deve essere pronunciato l'annullamento dell'impugnata sentenza agli effetti civili, limitatamente ai reati di furto e danneggiamento, disponendo il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Nel resto i motivi di gravame si presentano ai limiti della ammissibilità, ove censurano la applicazione dell'art. 585 CPP., dato che dalla sentenza si evince che la memoria difensiva inerente ai motivi sub 1) e 3) (sulla inattendibilità della persona offesa e sulla definizione delle pena) formulava per la prima volta deduzioni nuove, onde ricorrevano i presupposti per ritenere inammissibili tali motivi.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato nel resto, non assumendo incidenza la dedotta questione di legittimità costituzionale, non richiamata innanzi al giudice di appello.

PQM

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente ai reati di furto e danneggiamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Rigetta nel resto il ricorso. Dispone l'oscuramento dei dati.